ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2021-5878 del 23/11/2021

Oggetto CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEL

DEMANIO IDRICO DEL CORSO D'ACQUA FIUME RENO AD USO AGRICOLO IN COMUNE DI POGGIO RENATICO (FE). DITTA: MALSERVIGI GIULIANO.

PRATICA: FE21T0019.

Proposta n. PDET-AMB-2021-6060 del 22/11/2021

Struttura adottante Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

Dirigente adottante MARINA MENGOLI

Questo giorno ventitre NOVEMBRE 2021 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.



Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: AREA DEMANIALE AD USO AGRICOLO

COMUNE: POGGIO RENATICO (FE).

CORSO D'ACQUA: FIUME RENO.

RICHIEDENTE: MALSERVISI GIULIANO.

PRATICA: FE21T0019.

LA DIRIGENTE

VISTI

il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico,

- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei

trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);

beni del demanio idrico); la 1.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed

integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del

territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città

metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;

la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul

controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;

1

- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011,
 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2019-102 del 07/10/2019 "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara alla Dott.ssa Marina Mengoli";

PRESO ATTO della domanda pervenuta il 11/03/2021 registrata al PG/2021/38549 di pari data con cui il sig Malservisi Giuliano, c.f. MLSGLN43C10I209N residente nel Comune di Terre del Reno (FE) e titolare dell'omonima impresa individuale c.f. MLSGLN43C10I209N - P.Iva 00183740380, con sede legale in via Mazzini n. 117 nel Comune di Terre del Reno (FE) località Sant'Agostino, ha richiesto la concessione per l'occupazione di un'area del demanio idrico di Ha 7.37.85 di superficie arginale da adibire a sfalcio e di Ha 2.30.55 di superficie golenale ad uso agricolo del Fiume Reno nel Comune di Poggio Renatico (FE), individuata al foglio 59 mappali 20/parte, 8/p; al foglio 60 mapp. 32, 33 e al foglio 61 mapp. 32, 13 del Comune di Poggio Renatico (FE);

DATO ATTO dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 170 del 09.06.2021 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione non rientra in zona SIC e ZPS, in base alla d.G.R. 1191/2007;

PRESO ATTO dell'assenso espresso dall'Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nullaosta idraulico det. dirigenziale n. 2845 del 17/08/2021, nota PG/2021/0129811 del 20/08/2021) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione:

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- le spese istruttorie
- quanto dovuto per il canone per l'anno 2021 in data 10/11/2021;
- a titolo di deposito cauzionale la somma pari a euro 379,54 in data 10/11/2021;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

- 1. di assentire, fatti salvi i diritti di terzi, all'Azienda individuale Malservisi Giuliano c.f. MLSGLN43C10I209N P.Iva 00183740380 la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Fiume Reno, di Ha 7.37.85 di superficie arginale da adibire a sfalcio e di Ha 2.30.55 di superficie golenale ad uso agricolo sita in Comune di Poggio Renatico (FE), catastalmente identificata al foglio 59 mappali 20/parte, 8/p; al foglio 60 mapp. 32, 33 e al foglio 61 mapp. 32, 13 del Comune di Poggio Renatico (FE); codice pratica FE21T0019;
- 2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al 31/12/2026;
- 3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 11/11/2021 (PG/2021/0173763 del 11/11/2021);
- 4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2021 in 379,54 euro, di cui sono dovuti per l'anno in corso 94,89 euro pari a 3 mensilità;
- 5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in 379,54 euro;
- 6. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
- 7. di dare atto che il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione previsti dal d.lgs. 33/2013, sulla base degli indirizzi interpretativi di cui alla d.G.R. 486/2017;
- 8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore

ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

9. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini;

10. di provvedere alla pubblicazione del presente atto ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del

D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Piano Triennale per la prevenzione della corruzione

e la trasparenza di ARPAE;

11. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del

Servizio e ne sarà consegnata al Concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni

richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi

dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale

delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le

controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per

quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione,

all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott. ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

Agenzia regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia dell'Emilia Romagna

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata all'Azienda individuale Malservisi Giuliano c.f. MLSGLN43C10I209N - P.Iva 00183740380 (cod. pratica FE21T0019).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

- 1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Fiume Reno, individuata al foglio 59 mappali 20/parte, 8/parte; al foglio 60 mapp. 32, 33 e al foglio 61 mapp. 32, 13 del Comune di Poggio Renatico (FE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
- 2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari ad Ha 7.37.85 di superficie arginale da adibire a sfalcio e di Ha 2.30.55 di superficie golenale ad uso agricolo.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

- 1. Il canone di concessione per l'anno in corso è fissato pari a 379,54 euro e il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
- 2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a 379,54 euro, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempiute tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di

concessione.

- 2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
- 3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

- 1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2026**.
- 2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
- 3. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
- 4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del

canone; subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

- 1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.
- 2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

- 1. Il concessionario non può subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione senza l'autorizzazione dell'Amministrazione concedente, pena la decadenza dalla concessione.
- 2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.
- 3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte

dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

- 4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.
- 5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.
- 6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA IDRAULICO E DA ENTE PARCO, SERVIZIO PARCHI, ETC..

1. Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con determinazione dirigenziale n. 2845 del 17/08/2021 nota prot. PG/2021/0129811 del 20/08/2021 dall' Agenzia Regionale per La Sicurezza Territoriale e La Protezione Civile - Serv. Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna:

"Di condizionare l'utilizzo di quanto richiesto alle seguenti prescrizioni vincolanti:

1) Dal ciglio della sponda fluviale e dal piede in golena dell'argine dovranno essere mantenute delle fasce di rispetto larghe almeno quattro metri ciascuna.

- 2) Le superfici arginali e le fasce di rispetto di cui sopra dovranno essere mantenute a prato naturale permanente con la proibizione di qualsiasi coltivazione.
- 3) Nei piani golenali, con l'eccezione delle fasce di rispetto di cui sopra, sarà consentita, oltre al prato naturale, la sola coltivazione di erba medica o prato stabile polifita. Per tali coltivazioni sarà consentita la preparazione del terreno con lavorazioni che non dovranno superare i trenta centimetri di profondità. Al termine del ciclo colturale del medicaio e/o del prato stabile polifita (di durata almeno quadriennale) potrà essere autorizzata, comunque per una sola annata agraria, la coltivazione di seminativi non impattanti con il regime idraulico.
- 4) Su tutte le superfici date in concessione è proibita la concimazione sia chimica che organica, il diserbo chimico e l'uso di fitofarmaci.
- 5) E' a carico del concessionario lo sfalcio dei corpi arginali, dal piede arginale esterno al piede interno, corrispondenti al lotto assegnato, nonché di tutte le aree fino al ciglio di sponda della cunetta di magra ricadenti all'interno del perimetro del lotto stesso. Tale sfalcio dovrà essere eseguito almeno due volte l'anno.
- 6) In ogni caso lo sfalcio delle erbe è subordinato alle esigenze idrauliche dell'Amministrazione concedente. Sarà quindi facoltà del Servizio far anticipare o posticipare, od anche impedire, i lavori di cui sopra in caso di piene, di temute inondazioni ed in ogni altra evenienza in cui, a giudizio del Servizio stesso, ciò apparisse necessario, senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzi o riduzioni del canone.
- 7) Le operazioni colturali, lo sfalcio delle erbe, la loro lavorazione in luogo e la successiva raccolta dei prodotti con il trasporto fuori dalle arginature dovranno essere eseguiti in modo da non arrecare danni alle superfici arginali. Sarà quindi vietato, in caso di pioggia, il transito sopra i manufatti arginali dei mezzi agricoli
- 8) E' vietato il pascolo degli animali sulle scarpate e banche dei corpi arginali. Eventuali trasgressori incorreranno nelle penalità comminate dalle norme di polizia idraulica e

risponderanno dei danni arrecati.

- 9) Il concessionario non potrà con i raccolti tenere ingombre le superfici arginali, questi dovranno essere caricati e trasportati fuori dalle arginature nel minor tempo possibile. Soprattutto le fasce di rispetto e le sommità arginali devono essere sempre libere da ostacoli di qualsiasi genere.
- 10) E' vietato al concessionario qualunque lavoro che tendesse ad alterare lo stato delle scarpate, dei piani delle banche e sottobanche, quand'anche avesse ciò per scopo di aumentare il terreno prativo. E' vietato anche lo scarico di materiale terroso, la costruzione di arginelli od altre forme di impedimento al libero deflusso delle acque.
- 11) Il concessionario non potrà impedire od ostacolare lo sfalcio anche totale delle sommità o delle fasce di rispetto in qualunque tempo venisse fatto dall'Amministrazione idraulica o da chi ha l'onere della manutenzione di strade o rampe, né per tale sfalcio, e conseguente eventuale mancanza di prodotto, potrà pretendere qualsiasi compenso od abbuono.
- 12) L'area demaniale in concessione dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da detriti, scarichi o depositi di qualsiasi natura e consistenza.
- 13) L'Amministrazione idraulica nell'ambito delle proprie competenze si riserva il diritto di eseguire lavori, manutenzioni, rilievi ed in genere di occupare, modificare o alterare in qualunque tempo e modo e per qualsiasi motivo i suoli, ed il concessionario non avrà diritto ad alcun rimborso del canone, se non quando fosse privato, a causa del lavoro e dell'occupazione, del prodotto per più di un quinto dell'intera superficie concessa. In tal caso la riduzione del canone sarà in proporzione della perdita di superficie produttiva da determinarsi con insindacabile giudizio dell'Amministrazione idraulica. La riduzione avrà luogo solamente per l'annata in cui il prodotto della superficie del terreno occupato o danneggiato sia venuto a mancare.
- 14) Il personale dell'Amministrazione concedente, di Imprese incaricate dalla stessa Amministrazione o chiunque altro sia autorizzato potranno percorrere le superfici concessionate, eseguirvi lavori, rilievi, saggi, ecc., senza che mai possa competere alcun compenso al

concessionario. Le superfici concessionate, limitatamente alle sommità degli argini o alle fasce di rispetto, potranno essere percorse da altri concessionari che non potendo altrimenti accedervi, necessitano di tale passaggio per accedere ai lotti a loro concessionati.

- 15) L'intervento dovrà essere realizzato in conformità a quanto dichiarato nella domanda di concessione e agli elaborati allegati. L'Amministrazione Regionale resta sollevata da qualsiasi responsabilità per infortuni a lavoratori e danni a terzi che dovessero verificarsi. Ogni modifica e intervento alle opere assentite, alla loro destinazione d'uso e/o allo stato dei luoghi, dovrà essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione concedente ARPAE, previo parere dell'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano sede di Bologna.
- 16) Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico di tipo P2-P3 e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'utilizzatore e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso.
- 17) Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale dell'Amministrazione concedente e agli addetti al controllo e alla vigilanza, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del Richiedente qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
- 18) Dovranno essere rispettate le ulteriori prescrizioni, circa le modalità esecutive e le limitazioni che verranno eventualmente dettate dal personale di sorveglianza dello scrivente Servizio al Richiedente o ai tecnici dallo stesso incaricati.
- 19) L'A.R.S.T e P.C. Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, fontanazzi e cedimenti spondali. L'Amministrazione non assume

inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'opera ammessa sono a totale carico del Richiedente; resta inteso che l'Amministrazione interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.

- 20) L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.
- 21) In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna -, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE) di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dal Servizio concedente.
- 22) La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.
- 23) Il concessionario è l'unico responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi e per i relativi risarcimenti, nonché per eventuali danni che venissero arrecati all'Amministrazione concedente;
- 24) È vietato sub concedere o affittare, in tutto o in parte quello che è stato dato in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale comporta la decadenza della concessione.
- 25) L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Bologna resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato,

considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

26) La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica."

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

- 1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.
- 2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica
- 3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.
- 4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 ovvero alle maggiori somme stabilite dalla stessa L.R. 7/2004 e s.m.i.

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.